

## Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero 

Sezione

## Soggetto Imputato

- Datore\_Lavoro\_Pubblico   
  Datore\_lavoro\_Privato   
  CSP/CSE   
  Dirigente   
  Responsabile\_Lavori  
 Committente   
  Preposto   
  RSPP   
  Lavoratore  
 Altro

## Esito

- Assoluzione  
 Condanna   
  Pena detentiva   
  Pena detentiva+pecuniaria   
  Pena pecuniaria   
  Pena non specificata  
 Concorso di colpa del soggetto leso   
 Risarcimento alla costituita parte civile

Altri elementi 

Quantum €1.000,00 ciascuno e, in solido, risarcimento del danno, da liquidarsi in separato giudizio, assegnando una provvisionale di €5.000,00.

- 1\* Grado
- 2\* Grado
- precedente cassazione
- Precedente appello

## Classificazione evento

- Infortunio   
  Malattia   
  Non riguarda un infortunio  
 Lesioni   
 Morte

## Soggetto leso

- Operaio   
 Artigiano   
 Impiegato   
 Imprenditore   
 Ulteriori soggetti lesi   
 Altro    
 Salute Sicurezza

## Fattispecie

Lavoratore irregolare, perdendo l'equilibrio a seguito di scivolamento sul tetto del fabbricato sul quale stava effettuando lavori edili, precipitava nel vuoto e si procurava le lesioni personali.

## Tipologia del luogo di avvenimento

Privato Pubblico Cantiere Ufficio Fabbrica Altro

### Principio di diritto

La realtà emersa all'esito del processo è che, al momento dell'incidente, V. D'A. era il datore di lavoro di S. L. e poco importa - anzi, è ancora più grave- che non vi fosse alcun accordo scritto atto a formalizzarlo.

In proposito questa Corte, recentemente, ha condivisibilmente precisato che la definizione di "lavoratore", di cui all'art. 2, comma primo, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, fa leva sullo svolgimento dell'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro indipendentemente dalla tipologia contrattuale, ed è definizione più ampia di quelle previste dalla normativa pregressa, che si riferivano invece al "lavoratore subordinato" (art. 3, d.P.R. n. 547 del 1955) e alla "persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro" (art.2, comma primo, lett. a, D.Lgs. n. 626 del 1994); ne consegue che, ai fini dell'applicazione delle norme incriminatrici previste nel decreto citato, rileva l'oggettivo espletamento di mansioni tipiche dell'impresa (anche eventualmente a titolo di favore) nel luogo deputato e su richiesta dell'imprenditore, a prescindere dal fatto che il "lavoratore" possa o meno essere titolare di impresa artigiana ovvero lavoratore autonomo. (Sez. 3, n. 18396 del 15/3/2017, Cojocarù, Rv. 269637 in una fattispecie di impiego di lavoratori che, pur formalmente titolari di ditte artigianali, prestavano in assenza di autonomia la propria attività alle dipendenze di soggetto imprenditore privo di propri dipendenti).

Peraltro, già in precedenza, sotto la vigenza del Dpr. 547/1955, questa Corte aveva sgombrato il campo da ogni equivoco sul fatto che ai fini dell'art. 3 di quella normativa, previgente al D.lgs 81/08, un rapporto di lavoro subordinato deve essere considerato tale in riferimento all'assenza di autonomia del lavoratore nella prestazione dell'attività lavorativa e non già in relazione alla qualifica formale assunta dal medesimo. (Sez. 4, n. 12348 del 29/1/2008, Giorgi, Rv. 239251 in un caso in cui era stato ritenuto subordinato e non autonomo il lavoratore che, pur formalmente titolare di una ditta artigiana, prestava in assenza di autonomia la propria attività, ricevendo ordini dal datore di lavoro, del quale utilizzava le attrezzature, il mezzo di trasporto ed il materiale).

Come correttamente fatto dalla Corte aquilana nel caso che ci occupa, in tema di infortuni sul lavoro, al fine di accertare gli obblighi gravanti sul soggetto garante e l'estensione del rischio che il medesimo è tenuto a gestire, anche sotto il profilo della causazione dell'evento, è necessario che il giudice proceda alla valutazione della natura del rapporto di lavoro e della situazione fattuale sottostante (Sez. 4, n. 27305 del 4/4/2017, Massetti, Rv. 270105).

### Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

 Rigetto\_del\_ricorso Ricorso\_inammissibile

annullamento

 senza rinvio con rinvio con\_rinvio\_ai\_soli\_fini\_civili

### Dispositivo

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di €.2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione in solido delle spese sostenute dalla costituita parte civile che si liquidano in complessivi €.2.500,00 oltre accessori come per legge.

### Note

**I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.**